



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 218 DEL 4/11/2016

OGGETTO:

Trattativa diretta nel mercato della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione del servizio relativo ad un intervento formativo sul piano delle performance per i dipendenti dell'ESU di Verona. Cig. n. ZC21BBA005.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015 ad oggetto "Progetto di bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018. Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio 2016";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2016 – 2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2016 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2015, Programma delle attività per l'anno 2016, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015 e Programma delle attività per l'anno 2016 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTA la Relazione sulla programmazione delle attività programmate nell'anno 2016, approvata con Decreto del Commissario Straordinario di cui sopra, con il quale il Responsabile dell'Area Risorse Umane, manifesta la necessità di perseguire per il personale adeguati percorsi formativi per ottimizzare la produttività e raggiungere gli obiettivi assicurando uno standard qualitativo elevato dei servizi, efficienza e buona amministrazione.

RILEVATA la necessità di acquisire un corso collettivo presso la sede dell'ESU, suddiviso in due giornate formative per n. 25 dipendenti relativamente al ciclo delle performance;

VISTA l'indagine di mercato acquisita nel fascicolo di gara nel quale si evince che tra le tre ditte di settore contattate, l'offerta della ditta Sistema Susio con sede in Via Pontida 9 20063 di Cernusco sul Naviglio MI – P.IVA 05181300962 risulta la più conveniente in relazione al prezzo, all'attività formativa ed al totale di ore complessive offerte;

DATO ATTO che non sono ancora attive convenzioni Consip di cui all'art 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RILEVATO che dal 06/08/2016, nell'ambito del MEPA, viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento oltre all'Ordine Diretto (O.d.A.) e alla Richiesta di Offerta (R.d.O), gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno infatti selezionare nel "Carrello degli acquisti" la modalità di acquisizione "Trattativa Diretta";

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico e che come la RDO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

RILEVATO che non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione), ma viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D. Lgs. 50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.63 D. Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a un milione di euro nel caso di Lavori di Manutenzione);

PRESO ATTO che

gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta;

come per la RDO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a

sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente);

CONSIDERATO di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione n. 9557 ad oggetto Servizio relativo ad un intervento formativo sul piano delle performance per i dipendenti dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che il servizio formativo è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nel bando BANDO FORMAZIONE - Servizi di Formazione (CATEGORIA 1 - Formazione Generalista) metaprodotto servizi di formazione;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni,;

VISTA l'offerta della ditta Sistema Susio con sede in Via Pontida 9 20063 di Cernusco sul Naviglio MI – P.IVA 05181300962 che presenta un ribasso di 10,71% sull'importo di € 2800,00 per un importo complessivo pari a € 2500,12;

VISTA la rispondenza di quanto offerto alle richieste della Stazione Appaltante;

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove ne utilizzano i parametri prezzo – qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra tra i servizi soggetti ad aggregazione ai sensi dell'Art. 1 del D.P.C.M. 11 novembre 2014;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad oggetto Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato Presidente A.N.A.C. 11/5/2016 ad oggetto "indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 25.03.2016 ad oggetto Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
- 2 di affidare, la trattativa diretta n. 29264 sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - nel Bando "BANDO FORMAZIONE - Servizi di Formazione (CATEGORIA 1 - Formazione Generalista) metaprodotto Servizi di formazione - per l'acquisizione dell'attività formativa sul piano delle performance per i dipendenti dell'ESU di Verona nell'anno 2016 alla ditta Sistema Susio con sede in Via Pontida 9 20063 di Cernusco sul Naviglio MI – P.IVA 05181300962, per un importo complessivo di € 2500,12 IVA esente;
3. di registrare la spesa pari ad € 2.500,12 onnicomprensivi, sulla missione 04 programma 07 titolo 1 macroaggregato 101 – Capitolo 105 "Interventi per il personale dipendente (corsi di aggiornamento professionale)";
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;
5. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è ZC21BBA005 ;
6. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i provvedimenti di competenza

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/mg

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 2.500,12 sul cap. _____
4-7-1-101/105

del Conto / C del Bilancio 2016

al n. 528 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 4/11/2016

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "ITC 2009" del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

**Art. 1
(Ambito applicativo)**

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta. Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all'ESU di Verona il presente Foglio Patti e Condizioni.

**Art. 2
(Normativa di riferimento)**

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti d.P.R. 207/2010;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

**Art. 3
(Direttore dell'esecuzione del contratto)**

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

**Art. 4
(Avvio dell'esecuzione del contratto)**

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione invia il modulo d'ordine per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

**Art. 5
(Adempimenti contrattuali)**

La fornitura dovrà essere eseguita nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal direttore dell'esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

**Art. 6
(Ordinativi)**

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 7 **(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 **(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)**

La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, in tal caso le varianti, in aumento o in diminuzione saranno finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 **(Variazioni entro il 20%)**

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per la Stazione Appaltante valore indicativo.

L'Aggiudicatario nei casi elencati alle lettere a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.

In alternativa, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 2040/1923, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 10 **(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11 (Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 12 (Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 13 (Termini per concludere la verifica di conformità)

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 14 (La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il Direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'aggiudicatario del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15 **(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)**

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 16 **(Emissione del certificato di verifica di conformità)**

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo l'aggiudicatario, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dall'aggiudicatario, la Stazione Appaltante non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 17 **(Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)**

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 18 **(L'attestazione di regolare esecuzione)**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'aggiudicatario;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19
(Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'aggiudicatario inadempiente, fino al 1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo pec con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

La ditta, con la stessa pec, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso l'ESU di Verona, Ufficio Protocollo motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata dall'Albo nel corso della successiva revisione.

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 20
(Pagamenti)

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Codice univoco d'ufficio: UF5AXS

4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 21
(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Verona.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 22
(Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei).

La proroga contrattuale viene richiesta dalla Stazione Appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 23
(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 24 (Contratto)

I contratti possono essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

In caso contrario, fanno carico all'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 25 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 26 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione del CDA ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'ESU di Verona).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento reperibile all'indirizzo url del sito dell'ESU di Verona all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" <http://www.esu.vr.it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/altri> contenuti/corruzione/.

Art. 27 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Verona.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

